

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 2 luglio 2004 - Deliberazione N. 952 - Area Generale di Coordinamento N. 9 Rapporti CEE - POR Campania 2000-2006: Modifiche e integrazioni al "Disciplinare recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania e i Beneficiari del POR nel campo delle infrastrutture (opere pubbliche): procedure per il finanziamento dell'esecuzione degli interventi, obbligazioni, ammissibilità delle spese. Definizione per il finanziamento della progettazione delle infrastrutture inserite all'interno di P.I. approvati dalla Giunta Regionale", approvato con DPR 1235 del 28/3/03 e s.m.i..

DISCIPLINARE

Disciplinare degli appalti di lavori pubblici, recante disposizioni in materia di rapporti tra la Regione Campania e i Beneficiari finali del POR nel campo delle infrastrutture (opere pubbliche e di pubblica utilità) : procedure per il finanziamento dell'esecuzione degli interventi, obbligazioni, ammissibilità delle spese. Definizione delle procedure per il finanziamento della progettazione delle infrastrutture inserite all'interno dei PI.

Articolo 1 (Oggetto e finalità)

Il presente disciplinare detta disposizioni in materia di rapporti tra la Regione e i Beneficiari finali del POR Campania relativamente:

1. alle reciproche obbligazioni e all'individuazione delle spese ammissibili inerenti la tipologia di operazioni " infrastrutture", ad esclusione degli interventi che prevedono la realizzazione di reti e infrastrutture informatiche e telematiche;
2. alle modalità per il trasferimento delle risorse economiche ai Beneficiari finali;
3. alle procedure per l'assegnazione delle anticipazioni dirette a finanziare le spese relative alla progettazione di infrastrutture individuate nell'ambito di Progetti Integrati (P.I.), già approvati dalla Giunta Regionale della Campania e per le quali non sia ancora disponibile la progettazione;
4. all'utilizzo delle economie provenienti dai ribassi di asta.

Per gli interventi cofinanziati dal Feoga e dallo Sfor, restano salve le disposizioni vigenti che regolano le materie degli articoli 2, 3, 9, e 10 del presente Disciplinare.

Articolo 2 (Disciplina del rapporto tra Regione e Beneficiario finale)

Il Beneficiario finale è responsabile delle attività di gestione e controllo ordinario delle singole operazioni. Il rapporto e le obbligazioni tra la Regione e il Beneficiario finale sono disciplinati dal provvedimento di finanziamento adottato dalla Regione.

Le condizioni indicate nel successivo art. 3 nel provvedimento di finanziamento dovranno essere formalmente accettate con atto sottoscritto dal Rappresentante legale del Beneficiario finale e dal Responsabile del procedimento.

Resta fermo per il Beneficiario finale l'obbligo di rispettare le disposizioni e la tempistica fissata dal POR e dal Complemento di Programmazione e precisate dal Responsabile di misura, per l'attuazione degli interventi, nonché la normativa comunitaria, in particolare le disposizioni in materia di concorrenza, pari opportunità, gare d'appalto, pubblicità e informazione.

Articolo 3 (Prescrizioni del provvedimento di finanziamento)

Il provvedimento di finanziamento deve prevedere l'impegno del Beneficiario finale all'osservanza dei seguenti obblighi:

1. rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nei Regolamenti comunitari: n. 1260/1999; n. 448/2004; n. 438/2001; n. 2355/2002 e n. 1159/2000;
2. rispetto degli obiettivi e delle specifiche previsioni della Misura stessa, oltre che della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti nell'esecuzione del progetto ammesso a cofinanziamento sulla Misura del POR;
3. indicazione dei dati identificativi e degli estremi dell'atto di nomina del Responsabile unico di procedimento (RUP);

4. apertura di un conto corrente dedicato esclusivamente al finanziamento del progetto cofinanziato dal POR, nei casi consentiti dalla legge, dando comunicazione degli estremi al Responsabile di misura;
5. invio dell'estratto del conto corrente di cui al precedente punto 4) su richiesta del Responsabile della misura;
6. monitoraggio delle singole operazioni ammesse a cofinanziamento, garantendo l'alimentazione (immissione dei dati) del sistema informatizzato di raccolta dei dati di monitoraggio finanziario (bimestrale), fisico (annuale) e procedurale (semestrale) mediante la compilazione delle schede di monitoraggio messe a disposizione dalla Regione e inoltre su supporto cartaceo ed informatico agli indirizzi indicati dalla Regione;
7. inoltro delle schede di monitoraggio di cui al punto 6) anche nelle ipotesi di mancato incremento dei dati relativi agli impegni e ai pagamenti o dei dati di avanzamento procedurale e fisico, esplicitando, in tal caso, l'assenza di variazioni dei dati stessi;
8. inoltro alla Regione, durante tutto il ciclo di attuazione delle operazioni cofinanziate, dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, alle scadenze indicate dal Responsabile di misura, con le modalità di cui al punto 6);
9. inoltro alla Regione, alle date indicate dal Responsabile di Misura, dell'attestazione delle spese effettivamente sostenute e quietanzate nel periodo di riferimento, a valere sulla Misura che cofinanzia l'intervento ammesso, dichiarandone la conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lett. b), del Reg.(CE) 438/01 e s.m.i ai fini della certificazione di spesa e della domanda di pagamento;
10. invio su supporto cartaceo ed informatico (all'indirizzo e-mail del Responsabile di Misura) dell'attestazione di spesa di cui al punto 9), secondo le specifiche dallo stesso comunicate;
11. inoltro, a supporto delle dichiarazioni di spesa effettivamente sostenute, in copia conforme all'originale, della documentazione tecnico/amministrativa/contabile relativa agli interventi finanziati, comprensiva di fatture, S.A.L., certificati di pagamento e mandati di pagamento quietanzati;
12. puntuale tenuta del fascicolo di progetto, contenente tutta la documentazione afferente alla gestione amministrativa e contabile del progetto, con espressa menzione del codice MONIT di identificazione della singola operazione cofinanziata; il codice MONIT sarà comunicato dal Responsabile di Misura all'atto della prima immissione delle operazioni nel sistema di monitoraggio;
13. comunicazione puntuale dei luoghi dove sono archiviati i documenti contabili, progettuali e amministrativi relativi all'operazione cofinanziata;
14. apposizione, sull'intera documentazione amministrativa e contabile portata in rendicontazione sul POR Campania 2000/6, di apposito timbro recante la seguente dicitura: "Operazione Cofinanziata dal POR Campania 2000/6 Misura nr.";
15. comunicazione al Responsabile di Misura di tutte le indicazioni necessarie circa la tenuta della documentazione contabile, progettuale e amministrativa delle operazioni ammesse al finanziamento, al fine di consentire il corretto adempimento di quanto previsto delle disposizioni di cui all'art. 7 del Reg.(CE) 438/01 e s.m.i;
16. custodia e messa in sicurezza dei documenti giustificativi delle operazioni ammesse a finanziamento sulla Misura POR Campania 2000/6, conformemente all'art.38, paragrafo 6, del Reg.(CE) 1260/99, per un periodo minimo di tre anni successivamente al pagamento da parte della Commissione UE del saldo dell'intervento comunitario sul P.O.R., ferme restando le disposizioni nazionali in materia; la documentazione predetta dovrà essere messa a disposizione della Regione in qualsiasi momento;
17. conduzione delle verifiche amministrative e fisiche sulle operazioni cofinanziate, a norma dell'art. 4, parag.2, del Reg.(CE) 438/01, informando il Responsabile di Misura delle attività di verifica svolte, dei risultati delle verifiche e delle misure prese in ordine alle discrepanze rilevate;
18. garanzia alle strutture competenti della Regione (Responsabile di Misura, Responsabile di Fondo, Autorità di pagamento, Ufficio di controllo di secondo livello), del Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE) e dei servizi ispettivi della Commissione UE, di accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa al progetto ammesso a cofinanziamento del POR Campania, nonché garanzia di accesso al Valutatore indipendente del POR Campania a tutti documenti necessari alla valutazione del programma in parola;
19. implementazione e manutenzione della pista di controllo per ciascuna operazione cofinanziata, secondo le specifiche e i tempi indicati dal Responsabile di misura;

20. utilizzo, in modo evidente, nell'ordine indicato dal Reg. (CE) 1159/00 e nella DGR 714 del 20.02.03, del logo dell'Unione Europea, del Fondo e della misura interessata, anche con il supporto del Servizio "Comunicazione integrata del POR" che per gli aspetti tecnici provvederà a verificare il rispetto di tali adempimenti;
21. acquisizione del piano di gestione finalizzato alla fruizione del bene valorizzato, congiuntamente alla dichiarazione del beneficiario circa il rispetto della destinazione assentita¹, prima della liquidazione dell'ultima aliquota del finanziamento stesso, con esclusivo riferimento alle infrastrutture, di cui all'art. 1 del D.lgs .22 gennaio 2004, n. 30, sottoposte alle disposizioni di tutela di cui all'art.2, del D.lgs 21 gennaio 2004, n. 41;
22. utilizzazione per almeno 8 anni del bene culturale con la destinazione indicata in progetto² e coerente con il P.I. nel quale ricade, con esclusivo riferimento alle infrastrutture di cui all'art. 1 del D.lgs .22 gennaio 2004, n. 30.

Nel caso in cui i beneficiari siano gli Enti di cui all'allegato A della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e s.m.i., per l'assolvimento degli obblighi di cui ai punti 4) e 5) citati, è sufficiente la comunicazione al Responsabile di Misura dei riferimenti bancari relativi alla contabilità speciale infruttifera aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato , sulla quale far transitare il finanziamento accordato.

Gli Istituti periferici del Ministero per i beni e le attività culturali sono tenuti ad osservare, rispettivamente, quanto dettato dal Capo IV del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441, e dall'art. 12 del D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 e s.m.i.. In caso di istituzione di contabilità speciali ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 367/94, le Soprintendenze dovranno osservare quanto previsto dai su richiamati punti 4) e 5) .

Il Responsabile di Misura in sede di certificazione può richiedere agli enti interessati una copia della situazione delle contabilità speciali, trasmessa dalle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato mensilmente agli Istituti di credito cassieri, munita della dichiarazione di regolarità degli stessi.

Il provvedimento di finanziamento dovrà:

- precisare in dettaglio le modalità di trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione degli interventi, stabilendo le relative scadenze temporali, in osservanza a quanto disposto dal presente disciplinare per le diverse fattispecie ammesse a cofinanziamento;
- fissare i termini per l'esecuzione dei lavori corrispondenti ai tempi indicati nel cronogramma e nel capitolato del progetto a partire dalla data di inizio lavori;
- prevedere che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo possa consentire alla Regione di revocare le somme trasferite al Beneficiario finale e che, in caso di revoca del finanziamento, qualora il Beneficiario Finale non provveda alla restituzione di quanto ottenuto a titolo di anticipazione, la Regione Campania possa sospendere il pagamento di somme di uguale importo da trasferire al medesimo Beneficiario Finale per altre finalità;
- stabilire che non sono rimborsabili, totalmente o parzialmente, le spese sostenute qualora in sede di verifica amministrativa e contabile, nella fase di rendicontazione delle operazioni, ne sia stata accertata l'ineleggibilità e/o l'inammissibilità;
- indicare la possibilità per la Regione di dichiarare non rimborsabili, totalmente o parzialmente le spese sostenute in caso di mancato rispetto dei termini comunicati dal Responsabile di misura per la presentazione dei rendiconti periodici e/o della relativa documentazione contabile.

Articolo 4

(Spese ammissibili per il finanziamento delle infrastrutture a valere sul POR.

Valore massimo per il riconoscimento delle spese generali)

Il quadro economico dell'intervento, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, dovrà presentare la seguente articolazione del costo complessivo:

- a) lavori a misura, a corpo, in economia;
- b) somme a disposizione della stazione appaltante per:
 - b1. lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
 - b2. rilievi, accertamenti e indagini;
 - b3. allacciamenti ai pubblici servizi;
 - b4. imprevisti;
 - b5. acquisizione aree o immobili;
 - b6. accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge 11 febbraio 1994, 109 e s.m.e i.;

1 La destinazione d'uso deve essere conforme a quella originariamente prevista nelle schede approvate dal Nucleo di valutazione per tutti gli interventi inseriti nei PI ovvero per quelli di valore superiore ai 10 Meuro.

2 Cfr. nota 1

- b7. spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;
- b8. spese per attività di consulenza o di supporto³;
- b9. spese per commissioni giudicatrici;
- b10. spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
- b11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 124, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- b12. I.V.A. ed eventuali altre imposte.

Per gli appalti relativi alle infrastrutture di cui all'art. 1 del D.lgs .22 gennaio 2004, n. 30, il quadro economico può prevedere, inoltre, il seguente punto c) : forniture di beni e di servizi⁴, qualora non sia possibile separare tali prestazioni dagli appalti di opere, in base a quanto stabilito dall'art. 3 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30.

Ai sensi del presente disciplinare la Regione Campania riconosce, per i progetti di infrastrutture, a valere sul POR, le spese del suddetto quadro economico nella seguente articolazione:

- spese di esecuzione:

(a) lavori a misura, a corpo, in economia; (b1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto; (b3) allacciamenti ai pubblici servizi; imprevisti (b4), per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell'ammontare dei lavori risultante dal quadro economico (tale percentuale è definita entro il limite del 5% a seconda della Misura a valere sulla quale si finanzia l'opera, ovvero entro il limite del 10% per le opere di cui all'art. 1 del D.lgs .22 gennaio 2004, n. 30); (b6) accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge 11 febbraio 1994, 109 e s.m.e i.; (c) forniture di beni e di servizi, nelle ipotesi di cui sopra;

- spese tecniche:

(b2) rilievi, accertamenti e indagini; (b7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti; (b8) spese per attività di consulenza o di supporto; (b9) spese per commissioni giudicatrici; (b10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche; (b11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 124, comma 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

L'importo ammissibile per le spese tecniche non dovrà superare il 12% (dodici per cento) , del costo posto a base d'asta al netto dell'IVA ed altre imposte, ove dovute, dell'importo lordo dei lavori e delle espropriazioni. Si intende, pertanto, che eventuali maggiori oneri saranno sostenuti dal beneficiario finale;

- spese di acquisizione: (b5) acquisizione aree o immobili; tali spese saranno ammissibili con le modalità previste dal Regolamento (CE) 448/2004. Resta inteso che eventuali maggiori oneri saranno sostenuti dal beneficiario finale.

Con esclusivo riferimento alle infrastrutture di cui all'art. 1 del D.lgs .22 gennaio 2004, n. 30, l'importo ammissibile per le spese tecniche non dovrà superare il 12% (dodici per cento), del costo posto a base d'asta al netto dell'IVA ed altre imposte, ove dovute, dell'importo lordo dei lavori, dei servizi, delle

³ Le spese relative a tali attività possono essere riconosciute, anche se svolte da personale interno, non solo nei casi previsti dall'art. 18 della Legge 109/94 e s.m.i., ma anche, purchè venga adottato un atto che motivi l'individuazione delle unità impegnate per l'esecuzione degli interventi cofinanziati e limitatamente ai costi ad essi strettamente correlati e documentalmente provati, nei casi previsti dal disposto di cui alla norma 11, punto 2.2 del Regolamento (CE) 448/2004.

⁴ Sono compresi tra i servizi - nel caso di scavo archeologico - le spese inerenti l'assistenza giornaliera dell'archeologo e le attività connesse alla documentazione necessaria allo scavo stesso (schede, rilievi, catalogazioni etc.).

forniture⁵ e delle espropriazioni⁶ a valere sui fondi P.O.R.. Sono altresì escluse dal 12% - per la misura 2.1 del P.O.R., limitatamente agli interventi delle Soprintendenze - le spese tecniche relative alla sicurezza di cui al punto b7. Si intende, pertanto, che eventuali maggiori oneri saranno sostenuti dal beneficiario finale.

Articolo 5

(Finanziamento integrale della progettazione per interventi infrastrutturali approvati entro tetto nei Progetti Integrati)

Per gli interventi in epigrafe, l'importo di riferimento, per il calcolo del valore della progettazione, è quello risultante dalle schede dei PI approvati dalla Giunta Regionale e verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) della Regione Campania.

L'importo anticipato dalla Regione per: le spese tecniche relative a rilievi, accertamenti e indagini; la progettazione (preliminare, definitiva e, se del caso, esecutiva), le necessarie attività preliminari, nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, le conferenze di servizi; le spese per attività di consulenza o di supporto, non dovrà superare l' 8% (otto per cento) dell'ammontare totale risultante dal quadro economico. La percentuale dell'8% comprende IVA ed altre imposte, ove dovute, ed è quota parte dell'importo massimo riconosciuto dalla Regione per le spese tecniche di cui al precedente art. 4 .

Si intende, pertanto, che eventuali maggiori oneri saranno sostenuti dal Beneficiario finale.

I compensi professionali dovranno essere stimati in conformità alla tariffa minima inderogabile, in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 17 della legge 1 febbraio 1994, n. 109, commi 12-ter e 4-ter, oltre l'IVA ed il contributo Inarcassa ed applicando la riduzione prevista per le progettazioni eseguite per la Pubblica Amministrazione.

La Regione impegnerà a favore dei beneficiari finali il 35% dell'importo complessivo come sopra definito, quale anticipazione relativa agli oneri presumibili per: la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e le eventuali altre spese sopra citate al momento della richiesta da parte del beneficiario.

Articolo 6

(Finanziamento limitato ad alcune fasi della progettazione per interventi infrastrutturali approvati entro tetto nei Progetti Integrati)

Per gli interventi, per i quali sia già disponibile la progettazione preliminare, l'importo anticipato dalla Regione per le competenze e gli onorari professionali afferenti le spese tecniche relative a: rilievi, accertamenti e indagini; progettazione (definitiva e, se del caso, esecutiva); alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi; alle attività di consulenza o di supporto, non dovrà superare il 6% (sei per cento) dell'ammontare totale risultante dal quadro economico del progetto preliminare.

Per gli interventi, per i quali sia già disponibile la progettazione preliminare e definitiva, l'importo anticipato dalla Regione per le spese relative alle medesime voci citate al comma precedente non dovrà superare il 4% (quattro per cento) dell'ammontare totale risultante dal quadro economico del progetto definitivo.

Le percentuali su indicate comprendono IVA ed altre imposte, ove dovute e sono quota parte dell'importo massimo riconosciuto dalla Regione per le spese tecniche di cui al precedente art. 4.

Si intende, pertanto, che in entrambi i casi eventuali maggiori oneri saranno sostenuti dal beneficiario finale

La Regione impegnerà a favore dei beneficiari finali il 35% dell'importo complessivo come sopra definito, quale anticipazione relativa agli oneri presumibili per: la progettazione, definitiva ed esecutiva e le eventuali altre spese sopra citate, al momento della richiesta da parte del beneficiario.

Articolo 7

(Progettazione ammessa al finanziamento)

La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dovrà essere eseguita in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 18 e ss. del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

Le spese per il ricorso alla procedura concorsuale rientrano tra quelle della progettazione per la quale è consentito richiederne l'anticipazione.

La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva sarà verificata, validata ed approvata secondo le modalità previste dagli artt. 46, 47, 48 e 49 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

⁵ strettamente connesse alla destinazione d'uso dell'immobile.

⁶ Espropriazioni e/o acquisizioni, sempre che sia rispettata la normativa comunitaria di cui al punto 2 della norma 5 del Reg. (CE) 448/04.

Articolo 8

(Modalità di finanziamento, impegno e liquidazione per la progettazione)

La Regione adotta il provvedimento di cui al precedente art. 3 per il finanziamento della progettazione, su richiesta del legale rappresentante del Beneficiario finale.

La richiesta del finanziamento da parte del Beneficiario finale dovrà essere inoltrata al Responsabile della misura e dovrà contenere i seguenti elementi:

- indicazione del progetto per il quale si richiede il finanziamento;
- gli estremi della delibera regionale di approvazione del P.I. nel quale è inserito il progetto;
- il nominativo e i recapiti del Responsabile del Procedimento individuato per la fase progettuale;
- una dichiarazione a firma del legale rappresentante, che la progettazione verrà condotta nel rispetto delle indicazioni contenute nella scheda progetto approvata dal NVVIP e tenendo conto delle eventuali raccomandazioni fornite dallo stesso NVVIP e dall'Autorità Ambientale regionale;
- dichiarazione di impegno ad affidare i servizi attinenti la progettazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 50 e ss. del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

La Regione adotta il provvedimento di impegno contabile a seguito della formale accettazione da parte del rappresentante legale del Beneficiario finale, sottoscritta, altresì, dal Responsabile del procedimento, di tutte le condizioni previste dal provvedimento di finanziamento di cui all'art. 3.

La Regione adotta il provvedimento di liquidazione dell'anticipazione del 35% di cui ai precedenti articoli 5 e 6, all'esito del procedimento di conferimento dell'incarico di progettazione, previa trasmissione da parte del responsabile del procedimento della bozza di contratto da stipularsi con il progettista.

L'erogazione del saldo avverrà alla consegna di una relazione a firma del responsabile di procedimento nominato dal Beneficiario finale riportante:

- o il quadro economico risultante dal progetto approvato;
- o gli estremi della approvazione della progettazione;
- o il processo di validazione del progetto ed il relativo certificato;
- o il cronoprogramma dell'intervento, come risultante dal progetto;
- o i tempi previsti per la gara di appalto e per l'esecuzione dell'intervento.

Le ipotesi e le modalità di revoca del finanziamento sono disciplinate dalla DGR 844, del 07 marzo 2003.

La Regione, in seguito alla revoca del finanziamento può sospendere - entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario del provvedimento che statuisce la restituzione della somma anticipata - il pagamento di somme di uguale importo da trasferire ai medesimi soggetti per altre finalità in caso di mancata ottemperanza.

Articolo 9

(Modalità di finanziamento, impegno e liquidazione per l'esecuzione dei lavori)

La Regione adotta il provvedimento di cui all'art. 3 per il finanziamento della esecuzione dei lavori su richiesta del legale rappresentante del Beneficiario finale.

La Regione adotta l'impegno contabile a seguito della formale accettazione da parte del rappresentante legale del Beneficiario finale, sottoscritta, altresì, dal Responsabile del procedimento, di tutte le condizioni previste dal provvedimento di finanziamento.

Il provvedimento di finanziamento indicherà le modalità di trasferimento delle risorse economiche per l'esecuzione dell'intervento come fissate dal successivo art. 10.

Articolo 10

Ribassi d'asta

A seguito dell'effettuazione delle procedure di affidamento dei lavori, il Beneficiario finale dovrà trasmettere al Responsabile di Misura il Quadro Economico così come rideterminatosi a seguito dell'eventuale ribasso d'asta; l'importo dei lavori corrisponderà all'importo contrattuale.

Le risorse derivanti dai ribassi di asta rientrano nella disponibilità della stessa misura su cui è cofinanziato l'operazione.

Nell'ipotesi in cui l'operazione è cofinanziata anche da fonti di finanziamento diverse dal POR, le risorse derivanti dai ribassi di asta sono ripartite proporzionalmente tra le diverse fonti di finanziamento.

Le risorse derivanti dai ribassi di asta potranno essere utilizzate anche per le varianti nel rispetto dei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Nell'ambito di progetti inseriti in un PI, al di fuori delle ipotesi di utilizzo delle risorse derivanti dai ribassi di asta per le varianti su richiamate, dovranno tornare nella disponibilità della Regione che le riutilizzerà prioritariamente per finanziare, secondo le procedure di rito, i progetti fuori tetto del medesimo progetto integrato nell'ambito della stessa misura.

Articolo 11
(Modalità di trasferimento del finanziamento al beneficiario finale)

La Regione, in merito all'esecuzione dell'intervento, eroga al beneficiario finale, una somma ripartita come di seguito indicato:

1. primo acconto pari al 50% del totale oltre IVA ,derivante dal quadro economico, come ridefinito a seguito dell'esito di gara, entro trenta giorni dalla consegna della seguente documentazione:
 - processo verbale di consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
 - programma dei lavori firmato dal direttore dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e fatto proprio dal legale rappresentante del beneficiario finale;
 - fotografia del cartellone pubblicitario avente le caratteristiche e le dimensioni di cui al Reg. (CE) 1159/00;
 - comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente dedicato, nei casi consentiti dalla legge;
 - dichiarazione del RUP che l'incarico di progettazione e l'affidamento dei lavori sono stati conferiti nell'assoluto rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia;
 - dichiarazione che l'aliquota IVA è stata determinata secondo la normativa vigente;
2. secondo acconto pari al 20% del totale derivante dal quadro economico come aggiornato a seguito dell'esito di gara, oltre IVA, entro trenta giorni dalla consegna della documentazione comprovante l'avvenuta erogazione di pagamenti e delle fatture quietanzate, per un importo pari all'80% della precedente anticipazione, oltre che dell'attestazione, redatta dal direttore dei lavori, che le opere realizzate non hanno subito variazioni non consentite dalla legislazione vigente rispetto al progetto ammesso al finanziamento e che il cronogramma dei lavori è rispettato;
3. terzo acconto pari al 25% del totale derivante dal quadro economico come aggiornato a seguito dell'esito di gara, oltre IVA, entro trenta giorni dalla consegna della documentazione comprovante l'avvenuta erogazione di pagamenti e delle fatture quietanzate, per un importo pari al 100% delle precedenti anticipazioni, oltre che dell'attestazione, redatta dal direttore dei lavori, che le opere realizzate non hanno subito variazioni non consentite dalla legislazione vigente rispetto al progetto ammesso al finanziamento;
4. il saldo pari al 5% del totale derivante dal quadro economico definitivo comprensivo dell'IVA, entro trenta giorni dalla consegna del certificato di collaudo approvato, redatto ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dei documenti tecnico contabili comprovanti l'avvenuta erogazione di pagamenti per un importo pari al 100% del costo totale ammesso. Nell'ipotesi in cui il Beneficiario finale non possa procedere all'anticipazione delle somme occorrenti per il pagamento delle residue spese all'appaltatore, può chiedere, contestualmente all'invio del certificato di collaudo e dei documenti tecnico contabili comprovanti l'avvenuta erogazione di pagamenti per un importo pari al 100% delle precedenti anticipazioni, l'erogazione delle somme necessarie per il pagamento delle stesse. In tal caso il Beneficiario finale si dovrà impegnare a trasmettere la documentazione tecnico contabile comprovante l'avvenuta erogazione di pagamenti per un importo pari al 100 % del costo totale ammesso entro 60 giorni dalla data di liquidazione dell'anticipazione del saldo da parte della Tesoreria della Regione.

Le eventuali rinvenienze per interessi bancari e le economie di esecuzione relativamente all'esecuzione dell'intervento saranno detratte dall'ammontare del saldo dovuto.

La Regione, in seguito alla revoca del finanziamento, può sospendere - entro 90 giorni dalla data di ricezione da parte del beneficiario del provvedimento che statuisce la restituzione della somma anticipata - il pagamento di somme di uguale importo da trasferire ai medesimi soggetti per altre finalità in caso di mancata ottemperanza.

Articolo 12
Il Responsabile Unico del procedimento

Nell'ambito dell'aliquota stabilita per le spese generali, sono riconosciute ammissibile le somme corrisposte, ai sensi dell'articolo 18, legge 109/94, al Responsabile del procedimento ex art. 7 della suddetta legge, ed alla relativa struttura di supporto, anche in presenza di progettazione esterna. Le aliquote relative alle attività effettivamente svolte dal personale interno all'Amministrazione saranno quantificate in conformità all'art. 4 del Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, n. 364 del 31.07.2001 "Regolamento recante norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall'art. 18 della legge 109/94" e dalla contrattazione d'Istituto, di cui all'art. 3 del suddetto Decreto ministeriale così come modificato dall'art. 3 comma 29 della legge n.350/2003.

Articolo 13

(Atti propedeutici alla scelta dell'appaltatore)

L'avvio delle procedure di scelta dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e dell'art. 8 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.30, presuppone l'acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito:

- a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
- b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
- c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 14

(Provvedimenti di impegno e di liquidazione delle risorse assegnate ai beneficiari finali)

Il Responsabile di Misura o, ove non coincidente, il Dirigente competente, su richiesta del beneficiario finale, assume, con atto formale, i provvedimenti di finanziamento della progettazione e dell'esecuzione e adotta gli atti di impegno e liquidazione relativi alle risorse da assegnare ai beneficiari finali, trasmettendoli, contestualmente all'Ufficio di ragioneria, all'Autorità di Pagamento e al Beneficiario finale.

Articolo 15

(Anticipazione sull'importo contrattuale - pagamenti in acconto del corrispettivo)

Il beneficiario finale può erogare all'appaltatore un'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura del 5% del corrispettivo stabilito, entro quindici giorni dal ricevimento del primo acconto da parte della Regione Campania, previa accettazione espressa da parte dell'appaltatore della deroga ai termini previsti dall'art. 113 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

L'erogazione dell'anticipazione, è subordinata al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. In particolare, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'anticipazione è conferita ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in virtù di quanto stabilito con l'art. 5 del Decreto Legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla Legge 28 maggio 1997, n. 140.

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 16

(Acquisto beni immobili esistenti)

Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", è ammissibile il ricorso alla compravendita di edifici esistenti quando il bene immobile da acquisire, costituisce, secondo un ampiamente motivato e documentato apprezzamento del beneficiario finale, un bene infungibile, con riguardo alle sue caratteristiche strutturali e topografiche, ovvero un "unicum" non acquisibile in altri modi, ovvero a prezzi, condizioni e tempi inaccettabili per il più solerte perseguimento dell'interesse pubblico.

La legittimità dell'acquisto del bene è subordinata, altresì, al rispetto delle disposizioni contenute nella Norma n. 6. "Acquisto di beni immobili" del Reg. CE 448/2004.

Articolo 17

(Disposizioni per le concessioni di sola costruzione)

Per gli interventi da realizzare in regime di concessione di sola costruzione l'erogazione delle risorse seguirà le procedure di cui all'art. 10, sulla base del Quadro Economico dell'opera, approvato dalla Regione e comprensivo degli oneri di concessione nel cui ambito sono compresi e quindi liquidabili le spese di cui all'art. 5.

Articolo 18
(Norma finale)

Per quanto non previsto nel presente disciplinare e negli atti richiamati, si rinvia alle norme vigenti applicabili in materia di lavori pubblici nonché ai Decreti Legislativi n. 30 e n.41 del 22 gennaio 2004.